

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
1991**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

CAPITOLO I : PRESCRIZIONI GENERALI

	Pag.
Art. 1 Generalità	2
Art. 2 Obbligo di consegna	2

CAPITOLO II: GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA

A. RIFIUTI DOMESTICI	
Art. 3 Definizione	2
Art. 4 Modalità di consegna	2
Art. 5 Contenitori	3
B. RIFIUTI INGOMBRANTI	
Art. 6 Definizione	3
Art. 7 Modalità di consegna	3
C. RIFIUTI RICICLABILI	
Art. 8 Contenitori per rifiuti riciclabili	4
Art. 9 Vetro	4
Art. 10 Oli esausti	4
Art. 11 Pile e batterie	4
Art. 12 Carta	4
Art. 13 Alluminio	4
D. SCARTI VEGETALI	
Art. 14 Definizione	4
Art. 15 Modalità di eliminazione/compostaggio	4
E. RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DIVERSI	
Art. 16 Definizione	5
Art. 17 Modalità di consegna	6

CAPITOLO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18 Divieti	6
Art. 19 Recipienti stradali	6
Art. 20 Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali	7
Art. 21 Sospensione del servizio	7
Art. 22 Rifiuti non raccolti	7
Art. 23 Sanzioni	7

CAPITOLO IV : TARIFFE

Art. 24 Tasse	7
Art. 25 Tariffe	8
Art. 26 Notifica della tassa e mezzi di ricorso	8

CAPITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Abrogazione	8
Art. 28 Entrata in vigore	8
Art. 29 Altre disposizioni	9

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (11.11.1991)

CAPITOLO I: PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 Generalità

Il presente Regolamento disciplina la separazione, il deposito, il riciclaggio, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti sul territorio giurisdizionale di Novazzano. La sua applicazione compete al Municipio.

Art. 2 Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono, secondo le indicazioni date dal presente Regolamento.

CAPITOLO II: GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA

A. RIFIUTI DOMESTICI

Art. 3 Definizione

Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti da:

1. economie domestiche
2. negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali e in genere da tutte le attività a carattere commerciale, artigianale e industriale.

La quantità massima raccolta è stabilita caso per caso dal Municipio, fermo restante una quantità massima corrispondente a due contenitori da 800 litri per utente e giro di raccolta.

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili, quelli speciali di cui all'art. 16 del presente Regolamento, nonché la quantità eccedente quella di cui al punto 2 cpv. 2 del presente articolo.

Art. 4 Modalità di consegna

I rifiuti devono essere consegnati in recipienti persi (sacchi) di carta o plastica aventi la capacità da 35 a 110 litri.

Sono ammessi sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti, nonché sacchi di carta o altro materiale purché resistenti e che garantiscano una tenuta anche in caso di intemperie. Sono pure tollerati i cartoni, casse leggere e legacci ben confezionati, con dimensioni e peso ridotti.

Tutti gli imballaggi devono essere convenientemente chiusi o legati onde evitare qualsiasi fuoruscita durante l'operazione di raccolta e esposti in modo ordinato, sì da non provocare intralcio al traffico e disturbo al pubblico decoro.

Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, secondo opportunità o necessità, delle modifiche alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Il percorso, i punti, la frequenza, i giorni e gli orari di esposizione e di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con Ordinanza municipale.

Art. 5 Contenitori

Il Municipio può autorizzare l'uso di appropriati contenitori da 800 litri.

L'uso di questi recipienti può essere reso obbligatorio dal Municipio, quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio. L'acquisto, la manutenzione e la pulizia sono a carico degli utenti.

L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti racchiusi nei sacchi o imballaggi di cui l'art. 4.

Gli utenti sono tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico e a ritirarli subito dopo la vuotatura. Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori.

Il Municipio può obbligare i privati a mettere a disposizione il sedime necessario per la posa dei contenitori.

B. RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 6 Definizione

Questo tipo di raccolta riguarda gli oggetti domestici ingombranti che per le loro dimensioni o peso richiedono un servizio speciale di raccolta.

Il servizio di raccolta è riservato alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici.

I rifiuti devono avere un peso massimo per singolo oggetto di kg. 80, dimensioni massime di cm. 180 x 100 x 50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.

Non sono considerati rifiuti ingombranti, porte, finestre e arredi di stabili ristrutturati.

Art. 7 Modalità di consegna

I rifiuti ingombranti devono essere esposti in buon ordine, legati o contenuti in cassette, ceste o sacchi in modo da non intralciare il traffico.

I recipienti non saranno restituiti a meno che gli interessati si presentino personalmente e li ritirino presso gli incaricati al momento della raccolta.

C. RIFIUTI RICICLABILI

Art. 8 Contenitori per rifiuti riciclabili

Il Municipio provvede a sistemare appositi contenitori per i rifiuti riciclabili, sulla cui ubicazione viene data opportuna informazione.

Art. 9 Vetro

La raccolta riguarda il vetro riciclabile e di imballaggio quali flaconi, bottiglie, vasi, ecc. Il vetro deve essere consegnato negli appositi contenitori disposti sul territorio del Comune senza materie estranee (impagliamenti, tappi, ecc.).

Sono esclusi da questa raccolta gli altri tipi di vetro quali finestre, lampadine, lampade al neon, ecc...

Art. 10 Oli esausti

Questa raccolta comprende gli oli esausti minerali (lubrificanti per parti meccaniche in genere o motori a scoppio, ecc.) e vegetali (oli commestibili, per friggitrici, ecc.), provenienti dalle economie domestiche, che vanno depositati negli appositi contenitori.

Sulla base delle istruzioni apposte sui contenitori gli oli devono essere depositati separatamente (minerali/vegetali). È vietato mescolare i due tipi di oli.

Art. 11 Pile e batterie

Le pile e le batterie esauste di piccolo formato (del tipo carbone-zinco, alcalino-manganese, mercurio) vanno depositate nei contenitori appositi, secondo le indicazioni ivi apposte.

È assolutamente vietato depositare altri tipi di batterie (ad es. batterie di automobili), che vanno rese ai fornitori.

Art. 12 Carta

La carta, il cartone da imballaggio, ecc., proveniente da economie domestiche, devono essere depositati nell'apposito contenitore.

Grosse quantità provenienti da negozi, uffici, attività commerciali, artigianali o industriali devono essere eliminate a cura e a spese di chi le produce.

Art. 13 Alluminio

Oggetti in alluminio, come lattine, pentole e padelle, recipienti di cibi precotti, carta alu, ecc. devono essere consegnati nell'apposito contenitore.

D. SCARTI VEGETALI

Art. 14 Definizione

Sono considerati scarti vegetali ai sensi del presente Regolamento i rifiuti organici di giardino ed in particolare il taglio delle siepi, i rami di potatura, il fogliame, l'erba dei prati verdi.

Art. 15 Modalità di eliminazione/compostaggio

Gli scarti vegetali devono essere compostati e non possono essere trattati come rifiuti urbani o bruciati.

In linea di principio essi devono essere riciclati o compostati direttamente sul posto da parte dei privati.

Quando ciò non è possibile gli scarti vanno depositati presso l'apposita piazza di deposito istituita dal Comune.

E. RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DIVERSI

Art. 16 Definizione

Per rifiuti speciali si intendono tutti i rifiuti solidi o liquidi che non rientrano nella categoria dei rifiuti urbani e domestici e che non sono eliminabili normalmente.

Gli stessi sono categoricamente esclusi dalla raccolta ordinaria.

In particolare si segnala il seguente elenco:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- f) le gomme e i pneumatici usati;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse di animali;
- o) ogni genere di residui infetti, residui patologici;
- p) i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- q) le lampade al mercurio o al neon;
- r) le batterie di motociclette e di autovetture;
- s) i medicinali scaduti;
- t) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6;
- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora aderenti;
- z) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 3-15 che precedono.

Art. 17 Modalità di consegna

Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento cantonale dell'Ambiente, Sezione protezione acque.

Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio.

I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.

Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e dei pneumatici usati.

Le autorimesse, i distributori di carburante devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli minerali esausti.

I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.

Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al macello comunale di Mendrisio o altro punto designato.

I vestiti usati ed i tessili devono essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli.

I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati direttamente ai punti di raccolta designati dall'Ente Smaltimento Rifiuti, in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale e comunque l'indicazione del prodotto contenuto.

CAPITOLO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18 Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere, come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.

È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

È assolutamente vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti (ingombranti, metalli, giornali, ecc.) da parte di privati senza un'autorizzazione preventiva rilasciata dal Municipio.

Art. 19 Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, negozianti ecc. depositare negli stessi, spazzatura, rifiuti domestici od altro genere.

Art. 20 Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali

L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata.

Per esigenze di natura sanitaria, ecologica o agricola, possono essere concesse eccezioni al divieto di cui al capoverso precedente. In questi casi deve essere chiesta l'autorizzazione preventiva al Dipartimento cantonale competente, che decide dopo avere sentito i Servizi cantonali interessati.

È pure vietato incenerire i rifiuti nei caminetti e negli impianti di riscaldamento delle economie domestiche.

È inoltre vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento.

Art. 21 Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore o in caso di festività particolari.

Art. 22 Rifiuti non raccolti

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li produssero.

Art. 23 Sanzioni

Le infrazioni alle prescrizioni di questo regolamento sono passibili di una multa da fr. 50.—a fr. 1'000.--, da applicarsi conformemente ai disposti delle Legge Organica Comunale. Contro la multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione. Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la denuncia alle istanze cantonali competenti nei casi di violazione delle disposizioni cantonali vigenti.

CAPITOLO IV: TARIFFE

Art. 24 Tasse

La tassa per la raccolta dei rifiuti ha lo scopo di coprire, almeno in parte, le spese derivate al Comune per la raccolta, l'eliminazione e il riciclaggio dei rifiuti.

L'ammontare della tassa viene stabilito dal Municipio tenendo conto dei minimi e dei massimi di cui all'art. 25, ritenuto che per gli utenti di cui alla categoria b) dell'art. 25 sarà considerata anche la quantità consegnata.

Il Municipio emetterà una specifica ordinanza in merito.

Art. 25 Tariffe

La tassa annuale per la raccolta dei rifiuti è la seguente:

	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>
a) economie domestiche		
- persone iscritte a prospetto d'imposta ma che non raggiungono il minimo d'imponibilità sia di reddito, sia di sostanza	--.--	--.--
- fuochi soggetti al pagamento d'imposta, dimoranti, funzionari dello Stato italiano, soggiornanti con attività lucrativa, appartamenti di vacanza	30.--	100.--
b) altri	100.--	1'000.--

Art. 26 Notifica della tassa e mezzi di ricorso

La tassa viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente con apposita bolletta di pagamento. In caso di arrivi o partenze nel corso dell'anno la tassa viene prelevata pro rata temporis. La stessa è parificata a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 LEF.

La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo del 5%.

CAPITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Abrogazione

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento servizio comunale raccolta rifiuti" entrato in vigore il 1.1.1961 e ogni altra disposizione comunale in materia.

Art. 28 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Le disposizioni relative alle tasse avranno effetto dal 1 gennaio 1992.

Art. 29 Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE con ris. n. 108
dell'11 novembre 1991.

APPROVATO DAL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI con decisione del
1.2.1993